



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.2267-2018 RG,

tra

., rappresentata e difesa dall',

- parte attrice;

e

**Banco di Napoli SpA**, rappresentata e difesa dall'Avv.

- parte convenuta;

avente ad oggetto **“rapporto bancario-accertamento nullità clausole e addebiti non dovuti – accertamento saldo contabile- eventuale ripetizione somme-risarcimento danno“.**

**Conclusioni: come in atti.**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto**

La società premettendo di essere titolare del conto corrente bancario affidato n.1000/1701 acceso il 30 novembre 2011 presso la Filiale di Banco di Napoli SpA in San Giorgio Jonico ed ancora in corso di esecuzione, ha proposto la domanda giudiziale al fine di ottenere:

- l'accertamento di nullità parziale del rapporto di conto corrente affidato;
- l'accertamento di nullità degli addebiti derivanti da interessi debitori non pattuiti per iscritto o applicati nell'esercizio dello “ius variandi” e, quindi, la rideterminazione di essi partendo dal tasso zero o dal saggio legale;
- l'accertamento di nullità degli addebiti derivanti da commissioni massimo scoperto non convenute o comunque prive di causa negoziale;
- l'accertamento di nullità degli addebiti di interessi ultra-legali applicati in corso di rapporto sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data-valuta;
- l'accertamento del TEG e l'accertamento di nullità degli addebiti per interessi, commissioni, spese superiori ai tassi-soglia introdotti dalla Legge 108/1996 e risultanti dalle rilevazioni trimestrali, con esclusione di ogni forma di remunerazione del capitale;
- la rideterminazione del rapporto dare-avere dopo l'esclusione di tutti gli addebiti nulli;
- la condanna della banca convenuta al pagamento delle somme dovute in restituzione oppure alla compensazione tra poste attive e passive ove si verifichi la chiusura del conto corrente in corso di causa;



-la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno cagionato per effetto dell'applicazione di condizioni invalide ed inefficaci e di tassi usurari che hanno inciso negativamente sull'attività economico-impresoriale.

L'attrice, a sostegno della domanda, ha allegato una verifica econometrica secondo cui sarebbero state addebitate spese non dovute per € 6.166,30 e poste passive a vario titolo per € 6.061,75, il tutto da detrarre dal saldo debitore di € 17.748,78.

\*\*\* \*\* \*\*

La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché:

-il rapporto bancario è ancora in corso di esecuzione;

-l'accertamento invocato dalla società istante è funzionalizzato ad una pretesa ripetizione d'indebito;

-nell'azione di accertamento negativo, l'attore deve assolvere l'onere della prova, mentre, in questo caso, la domanda non è corredata dai necessari estratti conto relativi a tutto il periodo in ragione del fatto che il conto corrente è in essere sin dal 14 ottobre 2009 e che il 30 novembre 2011 vi è stata l'apertura di credito.

Ha, poi, contestato la fondatezza della domanda esponendo che:

-i contratti contengono le condizioni che regolano i rapporti bancari e, con particolare riguardo all'aperecredito, si ha contezza del tasso di interesse debitore, del tasso di mora, della commissione di disponibilità fondi, delle commissioni, delle spese;

-per le commissioni disponibilità fondi non si può configurare usurarietà trattandosi di rapporto sorto nell'ottobre 2009;

-solo dopo le norme dettate dalla Legge n.2/2009, n.214/2011, n.27/2012, la Banca d'Italia ha modificato le istruzioni per il calcolo del TEG, includendo la cms nel *plafond* per il calcolo del costo del credito;

-la società attrice non ha specificato gli elementi a supporto delle asserite violazioni dei tassi-soglia antiusura;

-la facoltà di modifica delle condizioni economiche è stata convenzionalmente accordata alla banca, ferma la possibilità per il correntista di non accettare le nuove condizioni.

\*\*\* \*\* \*\*

\*\*\* \*\* \*\*

### **In via preliminare.**

La domanda di ripetizione di indebito oggettivo (art.2033 c.c.), ancorchè formulata da parte attrice per l'ipotesi di chiusura dei rapporti bancari in pendenza del giudizio e di accertamento di poste passive prive di *causa debendi*, non è ammissibile.



E' dato pacifico fra le parti (art.115 primo comma cpc) che il rapporto di conto corrente con apertura di credito sia in corso di esecuzione, sicchè, venendo in rilievo mere annotazioni contabili e non pagamenti solutori o richieste di pagamento dei saldi passivi da parte della banca, deve escludersi la possibilità di richieste restitutorie (cfr. Cass. Sezioni Unite n.24418-2010).

E', invece, ammissibile la domanda di accertamento negativo cui è sotteso l'interesse della parte correntista ad agire in giudizio (art.100 cpc) onde ottenere la verifica giudiziale sulla validità/invalidità delle condizioni applicate dalla banca e dei relativi addebiti in conto corrente.

In punto di riparto dell'onere della prova (art.2697 c.c.), deve osservarsi che l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

I Giudici di legittimità hanno affermato (cfr. tra molte Cass. sez. I^ n. 9201/2015) che, "qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese".

Nella fattispecie, la banca convenuta non ha chiesto pagamenti in via riconvenzionale ma ha svolto difese dirette - solo - al rigetto della domanda attorea e, quindi, non si pone la questione della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, fermo restando che, in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie comunque ottenute - quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate - concorrono a definire il perimetro probatorio.

#### **In diritto.**

Con riguardo ai profili di determinazione per iscritto dei tassi d'interesse e delle altre poste passive valgono le seguenti considerazioni:

- 1) il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali prescritto dall'art. 1284 c.c. può essere soddisfatto anche *per relationem* attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili; tale scopo non è soddisfatto se la clausola rimanda "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", o ad espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale



- previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr. Cass. n. 11566/2008; Cass. n. 12222/2003; Cass. n. 4490/2002 ed altre, numerose, conformi);
- 2) la pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale richiede *ad substantiam* la forma scritta e, nell'ipotesi di mancata pattuizione, gli interessi sono dovuti in misura legale in forza del meccanismo sostitutivo automatico previsto dall'art. 1284, 3° comma, c.c. oppure, *ratione temporis*, in relazione ai criteri indicati dal D.Lgs. 385/1993;
- 3) le commissioni di massimo scoperto hanno rappresentato – tradizionalmente - le remunerazioni alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, a condizione della predeterminazione con patto scritto secondo la disposizione dell'art.118 TUB; la previsione della controprestazione si è ritenuta giustificabile “sotto il profilo economico” - dal momento che la messa a disposizione dei fondi è prestazione ben diversa rispetto all'erogazione degli stessi, perché essa obbliga la banca a tenere a disposizione dei clienti una certa giacenza liquida a prescindere dal concreto utilizzo da parte del cliente, con un conseguente incremento del costo di gestione della tesoreria – e “sul piano causale” a condizione che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato con patto scritto e che siano osservate tutte le altre prescrizioni (in particolare, il fatto che la misura della commissione risulti onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente);
- 4) l'art.2-bis DL 185-2008 conv. con modif. in Legge 2/2009 ha stabilito le condizioni per la validità delle pattuizioni in materia di cms;
- 5) l'art.117-bis TUB ha attribuito agli istituti bancari la facoltà di applicare al correntista la “commissione di istruttoria veloce” in misura fissa nel caso di sconfinamento senza affidamento ovvero il limite del fido;
- 6) per i contratti stipulati prima della Legge 2/2009, si applicano i principi sulla trasparenza e sui parametri specifici per la determinazione delle cms;
- 7) per i contratti stipulati dopo il gennaio 2012 si applicano le disposizioni della Legge 27-2012;
- 8) l'art. 118 TUB (nella versione vigente *ratione temporis*) specificava che le variazioni sfavorevoli dovessero essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dalla CICR a pena di inefficacia delle variazioni medesime, ciò al fine di dare la possibilità al cliente di recedere, entro i termini previsti, dal contratto senza penalità;



9) per la verifica del rispetto dei tassi-soglia antiusura vanno applicati i principi enunciati da Cass.Sezioni Unite n.16303/2018 (in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010 - data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009);

10) Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 ha ribadito il principio secondo cui è “onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sezioni Unite, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto”; il principio è stato confermato anche da Cass. Sezioni Unite 18/09/2020 n.19597;

11) la valutazione di “usurarietà” si basa sul raffronto tra un dato concreto (il TEG) e un dato astratto (il TEGM); quest'ultimo è trimestralmente fissato con decreto ministeriale sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, attuative delle relative Istruzioni (norme tecniche autorizzate); deve esserci simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale e, quindi, se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il risultato può risultare viziato.

#### **Nel processo.**

Il Consulente tecnico d'ufficio, all'esito dell'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti, ha escluso la fondatezza delle contestazioni di parte attrice.

In particolare:

- ha accertato la pattuizione scritta delle condizioni economiche per il rapporto di conto corrente n.1000/1701 del 14.10.2009 e di apertura di credito acceso il 29.12.2011;
- ha individuato i tassi convenzionali (creditore-debitore) pattuiti per i rapporti bancari ed ha rilevato che, in alcuni trimestri, la banca ha applicato condizioni più favorevoli per la correntista;
- ha verificato che i tassi di interesse sono stati applicati al di sotto dei limiti dei tassi-soglia antiusura;
- ha verificato che le commissioni di massimo scoperto non sono state né pattuite, né mai applicate dalla banca per il primo periodo (cfr. relazione peritale principale –pag.9);



-ha accertato la conformità alla disciplina normativa vigente *ratione temporis* per “la commissione disponibilità fondi” pattuita nel contratto di apertura di credito del 29.12.2011 (cfr. *ibidem*);

-sulla scorta degli estratti conto disponibili, osservando le Istruzioni della Banca d'Italia e la necessità di simmetria tra TEGM e TEG, ha accertato un TEG (comprensivo di spese e commissioni) superiore al tasso-soglia nel periodo IV trimestre 2015-IV trimestre 2017, ma ha anche evidenziato che la banca dal 1°.12.2015 ha applicato interessi inferiori ai parametri antiusura sulla scorta di quanto validamente pattuito con la correntista (cfr. relazione peritale principale – pag.13);

-all'esito della disposta verifica tecnica integrativa per effetto delle osservazioni di parte attrice, ha confermato le prime valutazioni peritali escludendo “l'usura originaria” per i due rapporti bancari e spiegando la metodologia di calcolo conforme al criterio di simmetria ed alle Istruzioni Banca d'Italia (cfr. relazione peritale integrativa del 23.04.2021 e nota di controdeduzioni alle osservazioni di parte attrice del 28.05.2021).

La Consulenza tecnica d'ufficio, contenendo un'analisi completa dei rapporti bancari in esame e sembrando aderente ai criteri valutativi per l'accertamento della c.d.usura originaria, è condivisibile; peraltro, il perito ha spiegato il procedimento di calcolo al fine di superare le obiezioni del Ctp della correntista (cfr. nota del 28.05.2021).

\*\*\* \*\* \*\*\*

Per quanto esposto, non risultando pattuizioni invalide ed anche addebiti non dovuti (il perito ha verificato che, in concreto, la banca ha applicato condizioni più favorevoli alla correntista e non ha mai addebitato poste passive oltre i limiti dei tassi-soglia antiusura), la domanda di accertamento negativo non può essere accolta.

L'epilogo processuale implica la condanna dell'attrice-soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo nonché delle spese di Ctu, liquidate con decreti depositati nel pct in data 10.11.2020 e 1°.06.2021.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2267-2018 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito;
- rigetta la domanda di accertamento negativo e di risarcimento del danno;
- condanna la società attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
- condanna la società attrice al pagamento in via definitiva delle spese di Ctu, come liquidate con i decreti emessi in corso di causa.



Sentenza n. 1466/2022 pubbl. il 30/05/2022

RG n. 2267/2018

Repert. n. 2087/2022 del 30/05/2022

Così deciso il 24 maggio 2022

Il Giudice annagrazia lenti



